CAMERA DEI DEPUTATI N. 2587

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE GRADA

Presentata il 3 novembre 1960

Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale » di Venezia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da quindici anni ormai l'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », che è la più illustre istituzione artistica dell'Europa, attende un riordinamento. La mancanza di un nuovo statuto non soltanto ha impedito che l'indubbia maggiore diffusione del gusto per l'arte e il progresso culturale portassero di conseguenza una maggiore affermazione della « Biennale di Venezia », ma ha creato invece una pericolosa situazione di deterioramento continuo di questa istituzione.

Né sono mancate in questi anni sollecitazioni appassionate da parte di singoli uomini di cultura, di associazioni e di tutta la collettività degli artisti che sono tutti interessati alla democratizzazione e all'ordinamento veramente autonomo dell'Ente. Ad ogni manifestazione della Biennale, mentre la preparazione dava luogo a polemiche in grande parte dipendenti dall'arretratezza e dal burocratismo del vecchio statuto, la cultura italiana reclamava una nuova legge che ogni volta veniva autorevolmente promessa. Cosicché è maturato in numerosi convegni, congressi, dibattiti di stampa, articoli e progetti (alcuni dei quali hanno trovato una formulazione parlamentare) un insieme di proposte che raccolgono ormai l'adesione della grande maggioranza degli interessati e dell'opinione pubblica.

È doveroso, perciò, riassumere le tappe di questa maturazione, la cui sintesi si vuol dare con la presente proposta di legge, dal lontano 1895 quando, per iniziativa dell'Amministrazione comunale di Venezia, sorse la « Biennale esposizione internazionale d'arte » che si proponeva di far « conoscere e paragonare gli indirizzi estetici più diversi e di creare un mercato artistico dal quale la città potesse ricavare un non lieve vantaggio ». E la Commissione artistica proponeva di « invitare gli artisti generalmente riconosciuti come spiccate individualità; di invitare gli artisti stranieri i cui nomi costituissero una grande attrattiva per la mostra; di ammettere nei limiti dello spazio disponibile, conforme alla scelta di una giuria nazionale, un numero ristretto di opere fra le migliori che verranno presentate dagli artisti italiani non invitati ».

Fino al 1930, operando su queste basi, la Biennale conquistò il suo massimo prestigio. Presieduta dal sindaco di Venezia, diretta da un Consiglio composto esclusivamente di artisti e critici, dipendente amministrativamente dal comune di Venezia, l'esposizione era organizzata da un segretario generale. Basta ricordare il nome di Vittorio Pica per apprezzare come la perfetta armonia tra amministratori, dirigenti ed esecutori abbia permesso l'impronta di una forte personalità, invece che la irresponsabile contesa delle fazioni artistiche.

Purtroppo, la legge fascista del 13 gennaio 1930, n. 33, mentre formalmente riconosceva l'autonomia della Biennale, dandole la personalità giuridica di Ente autonomo, in realtà poi lo poneva nelle mani della burocrazia

ministeriale, affidando la gestione e l'organizzazione dell'esposizione ad un Comitato di cinque membri, nominati dal Capo del Governo, dei quali due designati dal Ministro dell'educazione nazionale, due dal Ministro delle corporazioni, uno dal Ministro dell'interno. Al podestà di Venezia, per conservare la tradizione del sindaco, era demandata la proposta formale dei nomi ai Ministri.

In compenso di questa perdita dell'autonomia la Biennale riceveva un contributo finanziario dallo Stato, dal comune e dalla provincia di Venezia, stabilito per legge, e la cessione degli edifici da parte del comune che continuava a provvedere alla manutenzione.

Lo statuto conseguente a questa legge e promulgato dal Capo del Governo con decreto del 29 agosto 1931, dava ogni potere al Comitato direttivo e affidava al segretario generale, nominato dal Comitato direttivo, tutta la direzione artistica (programma, inviti, composizione della giuria d'accettazione). Qualche anno dopo il regio decreto-legge 13 febbraio 1936 affidava alla Biennale anche la mostra annuale di arte cinematografica.

Ma l'asservimento dell'Ente cosiddetto autonomo al centralismo burocratico dello Stato fascista non era ancora compiuto. Esso fu perfezionato col regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, che, togliendo radicalmente la rappresentanza qualificata agli uomini di cultura, affidava le cariche del Consiglio d'amministrazione al potere politico e burocratico. Il Consiglio fu, infatti, composto dal podestà di Venezia, dal preside della provincia, da un rappresentante del partito nazionale fascista, dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti e artisti e dai rappresentanti dei Ministeri dell'educazione nazionale, delle corporazioni, della cultura popolare. Il Capo del Governo riservò a se stesso la nomina diretta del Presidente della Biennale e del segretario generale.

L'Ente veniva tutelato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e vigilato dai Ministeri dell'educazione nazionale e della cultura popolare, che dovevano anche approvare i programmi e i regolamenti delle manifestazioni.

Per statuto la Commissione artistico-esecutiva fu composta dal presidente della Biennale e da quattro vice presidenti, cioè il podestà di Venezia e i direttori generali delle belle arti, del turismo, del commercio, affiancati da rappresentanti dei Ministeri dell'educazione nazionale, della cultura popolare, dei G. U. F., delle Associazioni nazionali dello spettacolo.

Com'è ovvio, questa struttura burocratico-centralizzatrice dell'Ente cosiddetto autonomo della Biennale entrava in contraddizione, all'indomani della Liberazione, con i principî democratici della Costituzione repubblicana e con la pratica della vita artistica italiana. L'inconveniente più grave che si manifestava consisteva nel fatto che dietro l'inerzia dell'apparente responsabilità burocratica agiva l'irresponsabilità dei gruppi di potere nel campo artistico, mercantile e politico. La gestione commissariale, perdurata alla Biennale al di là dei limiti di ogni altro Ente, non ha fatto che rinviare la soluzione del problema della democratizzazione e del recupero dell'autonomia dell'Ente.

Nel dopoguerra, infatti, non sono state portate sostanziali modifiche allo statuto fascista, essendo stato soltanto disposto, con un decreto del Capo provvisorio dello Stato (17 aprile 1947, n. 275, ratificato con la legge 4 novembre 1951, n. 275), la sostituzione dei rappresentanti degli organismi modificati e la soppressione di quelli che non esistono più.

Nei medesimi anni si assisteva ad un fenomeno che perdura anche oggi: da un lato, quasi tutta la cultura si schierava, anche con iniziative coraggiose (Commissione costituita dal comune di Venezia, Commissione formata dai Sindacati degli artisti, pittori e scultori, IV Sezione del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti) per la riforma della Biennale; dall'altra, il Governo non dava nessun esito a queste richieste e pressioni ed ignorava perfino le proposte parlamentari sull'oggetto della Biennale. E il 10 aprile 1951, con provvedimento n. 94 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, formava il nuovo Consiglio d'Amministrazione della Biennale secondo la norma del vecchio statuto; cioè con un presidente designato dal Presidente del Consiglio, con il sindaco di Venezia ed il presidente del Consiglio provinciale e con i rappresentanti della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'industria e col presidente dell'Accademia di belle arti di Venezia.

Si aggravava così, invece di risolversi, la crisi della Biennale, divisa tra il settore burocratico-amministrativo, artisticamente irresponsabile, e il settore artistico-esecutivo, lasciato in balìa del caso e dei gruppi di potere del sottogoverno.

La gravità della situazione non era ignorata, come abbiamo accennato, dal Parlamento. Già nella prima legislatura della Repubblica un ordine del giorno (22 marzo 1950) unanime della Commissione Istruzione e belle arti della Camera constatava la necessità di un aggiornamento della legislazione degli Enti autonomi, invitando il Governo a presentare al più presto un disegno di legge in materia. Un analogo ordine del giorno veniva approvato dal Senato in data 24 ottobre 1953.

Ma anche i Ministri della pubblica istruzione hanno avvertito la necessità urgente della riforma. Il Ministro Martino annunciava in data 7 aprile 1954, a conclusione del dibattito sul bilancio della pubblica istruzione al Senato, la formazione di una Commissione di studio per la riforma degli Enti.

Dopo tale annuncio si ebbe altra notizia di questa Commissione soltanto dopo che il Ministro Rossi, in data 17 luglio 1956, informò che la Commissione era effettivamente costituita e sarebbe stata presieduta da un consigliere di Stato e composta dai rappresentanti dei Ministeri interessati, degli Enti autonomi della Biennale di Venezia e della Quadriennale di Roma, della IV Sezione del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti e delle Associazioni sindacali dei pittori e scultori.

Detta Commissione, nominata con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (del 21 gennaio 1957) di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, fu convocata, poi, soltanto il 10 luglio 1958.

Mentre procedevano, sia pure a rilento, i lavori della Commissione convocata dai Ministeri, si succedevano iniziative parlamentari intese a sollecitare la soluzione dell'annoso problema. Ci riferiamo, in particolare, alle proposte di legge dei deputati Gianquinto, Alicata, Marangone, Luzzatto e altri n. 3692 della seconda legislatura (14 marzo 1958) e dei senatori Gianquinto, Valenzi, Fenoaltea, Venditti e altri n. 210 (29 ottobre 1958) dell'attuale legislatura.

D'altra parte, i sintomi di aggravamento della crisi della Biennale si manifestavano clamorosamente con le dimissioni del Consiglio d'amministrazione formatosi nel 1951 e col ripristino della gestione commissariale, ancora affidata al senatore Ponti, invocata da un convegno di studio sulla Biennale tenutosi a Venezia nell'ottobre 1957.

Il commissario straordinario dichiarava, all'atto del suo insediamento, che egli considerava suo principale compito quello della riforma dello statuto, un cui progetto, elaborato dal Comitato di consulenza della Biennale, fu da lui accolto nel settembre 1958, senza tuttavia essere presentato al Parlamento. Malgrado tutto ciò la riforma non è venuta ancora, né dall'opera della Commissione ministeriale, né da quella del Comitato di consulenza della Biennale, né dalle iniziative parlamentari. Frattanto le principali associazioni interessate (autori cinematografici, critici cinematografici, Federazione nazionale degli artisti, autori drammatici, attori italiani, Sindacato musicisti ed altri) e gli uomini di cultura in genere si accordavano sul progetto che qui presentiamo.

Non si può non stupire invece quando, in luogo dell'accoglimento di queste appassionate richieste, di fronte al conclamato aggravarsi della crisi dell'Ente, oggi privo di qualsiasi autonomia ed accusato di svolgere azione di parte e non immune dal sospetto di essersi trasformato in strumento di valorizzazione mercantile di alcuni gruppi artistici, quando anche il Comitato di consulenza ha dato le sue dimissioni per difendere l'autonomia, il Governo, anziché varare sollecitamente ormai (dopo quattordici anni !) il nuovo statuto, pone fine alla gestione commissariale e nomina nuovamente un Consiglio d'amministrazione, formato ancora una volta sulla base dello statuto fascista del 1938, mettendovi alla presidenza una personalità, autorevole in altri campi, ma per sua dichiarazione incompetente in questo specifico settore, ed inserendo alti funzionari ministeriali in assoluta contraddizione con le pressanti richieste della cultura italiana.

Queste sono le premesse che ognuno riconosce legittime della nostra proposta di legge, dal punto di vista, per così dire, *storico*. Esponiamo ora brevemente quelle di carattere giuridico, strutturale e funzionali, altrettanto importanti.

* * *

L'articolo 5 della Costituzione prescrive che la Repubblica, nel riconoscere e promuovere le autonomie locali ed attuare nei servizi statali il più ampio decentramento amministrativo, « adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento ». L'indirizzo programmatico è importante, quando lo si connette al testo dell'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione, secondo il quale « le istituzioni d'alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti

autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato ».

Richiamandosi a questo dettato costituzionale, la presente proposta di legge intende assicurare alla Biennale di Venezia uno statuto che eliminando i gravi difetti rivelati dal regime esistente di dipendenza politico-burocratica, ristabilisca l'Ente nella sua intera capacità giuridica di Ente autonomo di diritto pubblico e funzione culturale.

Sembra superfluo ricordare che, per definizione, un Ente autonomo è un Ente al quale lo Stato riconosce la capacità di svolgere una funzione od un compito di interesse pubblico e di svolgerla pienamente in tale interesse in quanto sia appunto tutelata da ogni ingerenza e da ogni intervento del potere esecutivo o di altri poteri, che ne limiterebbero e ne deformerebbero la funzione, garantita, quindi, nella sua libertà col solo limite della rigorosa conformazione (che può essere controllata in via permanente) allo statuto istitutivo ed alle norme legali, funzionali ed amministrative in esso contenute. In altri termini, l'Ente autonomo è titolare del proprio diritto, attua la propria volontà che è distinta da quello dello Stato e dei suoi organi di amministrazione, ha potestà autarchica ed amministra in nome proprio e svolge liberamente la funzione per cui è costituito. Nel rispetto di questo diritto la presente proposta di legge affida ad organi competenti ed indipendenti, senza confusioni e sovrapposizioni di poteri e funzioni differenti, la responsabilità della gestione dell'Ente Biennale e la libertà dell'esercizio culturale ed artistico, sia sul piano giuridico sia morale.

A tale scopo, viene stabilito che il presidente e i membri del consiglio direttivo debbono essere personalità competenti e indipendenti della cultura e dell'arte, di chiara fama: cioè artisti, storici d'arte e critici, autori cinematografici e drammatici, musicisti, che abbiano dato prove manifeste ed apprezzate della loro competenza in materia, e che non siano dipendenti cioè funzionari astretti ad una qualunque disciplina, gerarchia od altri vincoli restrittivi della loro piena libertà di funzione. È questa una garanzia essenziale per assicurare i compiti di pura e disinteressata cultura dell'Ente.

Si propone che il presidente dell'Ente venga nominato dal Presidente della Repubblica non tanto per una ragione di prestigio quanto per le garanzie che sono connesse a una tale nomina. Si è ritenuto di dover dare il più ampio riconoscimento del diritto della città di Venezia che l'ha creata e che fornisce alla Biennale un contributo finanziario, fondiario, di servizi e di prestazioni notevoli, riservando al suo Consiglio comunale di deliberare una terna di nomi di personalità della cultura e dell'arte che si trovino nelle condizioni di cui sopra, da presentare per una designazione definitiva al Ministro della pubblica istruzione.

Il presidente dell'Ente, a sua volta, propone al Ministero della Pubblica istruzione quali membri del Consiglio direttivo due critici d'arte e d'architettura e procede alla scelta di altri undici membri dello stesso Consiglio fra i designati dal Consiglio comunale e dal Consiglio provinciale di Venezia e da Associazioni di categoria. Poiché potranno essere designate soltanto personalità competenti e indipendenti della cultura e dell'arte, appaiono ampiamente tutelate le necessarie garanzie. Si noti che tale forma di designazione è corrente (vedasi, per esempio, il Comitato centrale per la vigilanza sulle radiodiffusioni di cui al titolo II, articolo, 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, modificato con decreto-legge 23 agosto 1949, n. 681; e così altri). La designazione fiduciaria di associazioni professionali e sindacali, dovendo operare nel limite predetto, esclude che i nominati possano rappresentare nel Consiglio direttivo interessi particolari sindacali o associativi come tali. Le associazioni sindacali hanno invece titolo ad essere rappresentate in tale qualità nel Collegio dei sindaci e dei revisori dei conti.

È previsto un limite di tempo per la durata in carica del Consiglio direttivo e del suo presidente. È sembrato generalmente che la preparazione di un solo ciclo Biennale di manifestazioni limitasse soverchiamente la possibilità di elaborare un programma culturale ed educativo valevole ed organico, tanto più considerando l'ampiezza, il significato e l'importanza delle mostre d'arte storiche e retrospettive e delle stesse rassegne cinematografiche, teatrali e musicali.

D'altronde, si vuole evitare che avvengano cristallizzazioni che costituirebbero uno svantaggio per la capacità di cultura pubblica dell'Ente, certamente favorito dalla possibilità di avvicendamenti nei suoi organi con l'avvento di idee, proposte e iniziative nuove, che costituirebbe anche una garanzia oggettiva contro orientamenti alla staticità. Viene stabilito, perciò, che il presidente ed i membri del Consiglio direttivo restano in carica per un quadriennio e non possono

essere riconfermati per il quadriennio successivo. Al fine di evitare ogni carenza e discontinuità nella gestione dell'Ente, si è previsto anche la procedura e la cronologia delle designazioni e delle nomine.

Per assicurare una responsabilità diffusa e un regime interno democratico, i poteri fondamentali vengono conferiti al Consiglio direttivo, che è l'organo mediante il quale l'Ente consegue i suoi scopi e che prende le deliberazioni decisive per la sua condotta.

La pariteticità dei suoi membri e la chiara delimitazione delle competenze statutarie ascurano contro ogni possibilità di instaurazione di regimi o di prevalenze personali ed ogni pericolo di sperequazioni nell'intervento relativo alla condotta dell'Ente.

Fra i compiti attribuiti al Consiglio direttivo alcuni rappresentano una innovazione che si ritiene di particolare importanza. Fra questi quello che riguarda l'incremento dell'Archivio storico d'arte contemporanea, che dovrebbe essere potenziato, ordinato e reso efficiente come il maggior istituto specializzato per gli studi su l'arte contemporanea.

Viene perciò stabilito che nel bilancio dell'Ente sia fissato un contributo minimo in una misura che appare almeno sufficiente ad assicurare la funzionalità ordinaria dello strumento di cultura e di lavoro. Si ammette, poi, che il Consiglio direttivo possa rivedere o rinnovare atti, contratti e convenzioni con Nazioni e Enti stranieri, per ottenere non già soltanto la partecipazione quantitativa o statistica, che non ha alcun senso in una rassegna artistica in cui vale essenzialmente la qualità, ma un coordinamento effettivo con l'attività dell'Ente. In questo settore, per cause ed in condizioni svariatissime si è determinata una situazione di fatto che non sempre coincide col miglior vantaggio funzionale dell'Ente stesso, e che quindi deve avere la possibilità di essere eventualmente modificata.

Infine, considerato il diritto di persone, enti, gruppi, associazioni di fare delle proposte motivate, in progetti elaborati, si è stabilito che il Consiglio direttivo si assuma il compito del loro esame, decidendo come appare equo – dato il bisogno di una certa unità di condotta necessaria per assicurare l'espletamento di un programma biennale – ma dando, comunque, ragione delle sue decisioni, obbligandosi alla più seria considerazione di iniziative che, per merito o tempestività od altro, possano rappresentare un incremento di interessi e, quindi, una miglior soddisfazione dei compiti dell'Ente.

Con questa norma non soltanto s'intende rompere l'isolamento della Biennale e delle sue attività, ma si vuole riconoscere che nel Paese vi sono capacità, iniziative, proposte di cultura artistica degne di interesse e di attuazione, anche se non siano formulate dal Consiglio direttivo della Biennale e dei suoi altri organi. Inutile aggiungere che questo significa un ampliamento della democraticità dell'Ente e della sua corrispondenza permanente con la cultura pubblica.

Per consentire il miglior funzionamento interno dell'Ente, mediante il maggior impegno dei relatori e dei promotori delle diverse manifestazioni, è prevista l'elezione di due vice presidenti del Consiglio direttivo.

La partecipazione attiva ai programmi ed alle manifestazioni dell'Ente è estesa a quattro commissioni nominate dal Consiglio direttivo. Composte di esperti, hanno compiti non solo di consulenza, ma anche di iniziativa, cioè di proposta concreta di manifestazioni; e provvedono alla loro organizzazione insieme con i direttori, che sono i segretari permanenti delle Commissioni stesse, ed ai quali sono attribuiti compiti esecutivi e non di decisione. In questo modo si ritiene di aver assicurato all'Ente una collaborazione, che non ha carattere di semplice prestazione, in quanto i membri delle Commissioni formulano progetti e piani, oltre a dare la loro cooperazione al Consiglio direttivo.

I compiti e le responsabilità del presidente dell'Ente non richiedono particolari chiarimenti od osservazioni. Soltanto si vuol ricordare che ad esso non si è attribuita preminenza di responsabilità e di funzioni nei confronti del Consiglio direttivo, che è il vero organo deliberativo dell'Ente.

Il sindacato di legittimità formale ed il controllo di legge sugli atti amministrativi dell'Ente è esercitato dal Collegio dei sindaci e dei revisori dei conti, di cui si determina la composizione e la procedura. Appare ovvio che il sindacato di legittimità formale significa il controllo sulla conformità degli atti dei poteri dell'Ente allo statuto ed ai regolamenti emanati in base a questo, con esclusione di ogni controllo o sindacato sul merito, che sarebbe in contrasto con la natura e la funzione di Ente autonomo.

Ogni biennio il presidente dell'Ente deve rendere pubblica la relazione morale e finanziaria e trasmetterla ai due rami del Parlamento, al Ministro per la pubblica istruzione ed agli Enti locali veneziani affinché essi possano documentarsi sulla gestione del pubblico denaro.

Per i quadri tecnici indispensabili per la gestione e la condotta dell'Ente, è previsto che essi comprendano un segretario generale e quattro direttori di sezione, rispettivamente per le esposizioni d'arte, per la mostra d'arte cinematografica, per il festival della musica, e per il festival del teatro. Il segretario generale è un funzionario, nominato in seguito a pubblico concorso nazionale per titoli, giudicato da una Commissione di competenti nominata dal Consiglio direttivo. Il segretario generale sarà quindi un esperto, tecnicamente preparato e capace, e dipenderà esclusivamente dall'Ente, essendo stabilito l'incompatibilità con la qualifica di funzionario dipendente da Enti statali, locali o pubblici, per evitare anche per questa via l'introduzione nell'Ente di determinazioni estranee alla sua perfetta e compiuta libertà culturale ed artistica. Non si può esigere tali qualità, che appaiono le sole garanti, senza assicurare al segretario generale un impiego stabile ed un adeguato trattamento economico. Lo stesso si dica per i direttori di sezione, nominati a maggioranza dal Consiglio direttivo ed incaricati con contratto a termine in ordine alla natura e al limite del loro compito.

Infine, si prevede in ruolo organico almeno un direttore amministrativo, che possa assumere non solo le attività, ma le responsabilità inerenti al servizio dell'Ente.

Le norme regolamentari sono devolute, come è giusto in un Ente autonomo, al Consiglio direttivo sentito il Collegio dei sindaci e dei revisori dei conti competente per la formulazione giuridica e la conformità alle leggi vigenti. Il regolamento dovrà essere conforme alle norme statutarie senza possibilità di innovazioni o modifiche rispetto a queste. Esso dovrà essere riscontrato per tale conformità dal Ministro della pubblica istruzione e pubblicato negli atti ufficiali della Repubblica.

Concludendo questo sommario esame delle nuove norme statutarie che si propongono per l'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », crediamo di poter affermare che esse rispondano oggettivamente in modo positivo alla esigenza di dare ad un Ente autonomo di cultura pubblica uno statuto costituzionale e conforme alla legalità democratica. Riteniamo che queste norme eliminino le cause delle disfunzioni, delle difficoltà interne ed esterne, delle crisi che sono state il fenomeno ricorrente della Biennale e che ne hanno limitato, a volte anche fortemente, la validità ai fini pubblici, significando anche che il pubblico denaro è stato male usato. Nessuno si attende, né si può attendere, miracoli da una norma legislativa, ma soltanto delle migliori condizioni, delle garanzie più oggettive di funzionalità competente ed indipendente ed anche delle garanzie più oggettive per la cultura, per gli artisti, e per il pubblico.

Il sistema costituzionalmente corretto, democraticamente effettuale che è stato rispecchiato in questa proposta di legge, è un sistema di garanzia, di equilibrati poteri, di concrete partecipazioni, di continuo ricambio con la cultura pubblica. È un sistema, infine, che libera la funzione di cultura pubblica da ogni interesse ed ogni ingerenza di poteri estranei ed anzi di diversa e contraria natura ed intento.

Confidiamo, perciò, che il Parlamento, al di là e al di fuori di ogni valutazione contingente e di ordine diverso, solo considerando la natura del problema, il modo costituzionale di risolverlo, il maggior interesse generale ed, infine, il vasto consenso che si è raccolto intorno a questa proposta nel mondo dei competenti e degli interessati, voglia darle la sua approvazione, dando così inizio, dopo tante difficoltà, ad un nuovo periodo di fecondo lavoro per la Biennale di Venezia, a tutto vantaggio della cultura pubblica italiana ed internazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

« La Biennale di Venezia » fondata dal comune di Venezia nell'anno 1896 è un Ente autonomo culturale di diritto pubblico con personalità giuridica e con sede in Venezia, istituito con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504.

ART. 2.

L'Ente ha i seguenti compiti e scopi:

a) provvedere all'organizzazione e alla gestione dell'esposizione internazionale d'arte che ha luogo ogni biennio a Venezia;

b) provvedere all'organizzazione ed alla gestione della mostra internazionale d'arte cinematografica, istituita con regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n..891;

c) provvedere all'organizzazione ed alla gestione di manifestazioni internazionali d'arte musicale e teatrale;

d) organizzare all'estero mostre e manifestazioni d'arte contemporanea italiana;

e) provvedere all'incremento dell'archivio storico d'arte contemporanea e della cineteca;

f) promuovere e organizzare ogni altra manifestazione di carattere culturale e artistico, che sia attinente agli scopi istituzionali dell'Ente.

ART. 3.

L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » provvede ai suoi compiti:

a) con i redditi del suo patrimonio;

b) con i contributi ordinari dello Stato, stabiliti per legge dal Parlamento;

c) con i contributi ordinari della provincia e del comune di Venezia e di altri Enti;

d) con i proventi di gestione;

e) con eventuali altri contributi ed erogazioni di Enti e privati.

ART. 4.

L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » è diretto ed amministrato da un presidente e da un Consiglio direttivo. Presidente e membri del Consiglio direttivo sono personalitá competenti e indipendenti della cultura e dell'arte di chiara fama.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione il quale lo sceglie da una terna presentatagli dal Consiglio comunale di Venezia.

Il Consiglio direttivo è composto da tredici membri, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su proposta del presidente dell'Ente.

Il Consiglio direttivo è così composto:

a) due critici d'arte e d'architettura;

b) tre persone scelte fra gli artisti, i critici, gli autori cinematografici, i musicisti e designate dal Consiglio comunale di Venezia con voto limitato a due degli eligendi;

c) un critico o un artista, designato dal Consiglio provinciale di Venezia;

d) tre artisti (pittori, scultori, grafici), scelti dal presidente su terne proposte per accordo dalle Associazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative;

e) un autore e un critico cinematografico, scelti dal presidente su terne proposte dall'Associazione autori cinematografici e dal Sindacato giornalisti cinematografici;

f) un esperto di musica, scelto su terna proposta dal Sindacato nazionale musicisti;

g) un esperto di teatro, scelto su terna proposta dal Sindacato autori drammatici.

Le deliberazioni del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale sono soggette al solo controllo di legittimità relativa alle operazioni di voto.

Le designazioni del Consiglio comunale per la nomina del presidente dovranno essere presentate al Ministro per la pubblica istruzione non oltre un mese dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, e successivamente due mesi prima della scadenza degli organi direttivi.

Il decreto di nomina del presidente dovrà essere emesso entro un mese dall'avvenuta designazione da parte del Consiglio comunale.

Le designazioni degli Enti locali e le terne proposte dalle Associazioni competenti dovranno pervenire al presidente dell'Ente entro un mese dal suo insediamento, ed il decreto di nomina del Consiglio direttivo dovrà essere emesso dal Ministro per la pubblica istruzione non oltre un mese dalla proposta. In ogni caso le consegne dell'Ente dovranno aver luogo entro i termini della scadenza del mandato.

ART. 5.

Il presidente ed i membri del Consiglio direttivo durano in carica un quadriennio e non possono essere riconfermati.

Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro 30 giorni dalla vacanza con le stesse modalità sopra previste ed i nuovi nominati durano in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

ART. 6.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno, all'inizio di ogni biennio, due vicepresidenti, l'uno come relatore e promotore delle manifestazioni d'arte, l'altro delle manifestazioni d'arte musicale, teatrale e cinematografica.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente lo sostituisce il vice presidente più anziano.

Le funzioni di presidente e di membro del Consiglio direttivo sono gratuite e dànno diritto al solo rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle funzioni.

ART. 7.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberativo ed esecutivo dell'Ente autonomo; esso fissa le direttive ed i programmi di attività conformemente allo Statuto.

Il Consiglio direttivo delibera relativamente:

a) alla spesa dei contributi annuali e dei proventi di cui all'articolo 3;

b) alla gestione tecnica e amministrativa delle attività e manifestazioni dell'ente, ripartendo fra esse i fondi disponibili;

c) all'approvazione dei bilanci annuali preventivi e dei conti consuntivi ed alla loro pubblicità, al reperimento di entrate ordinarie e straordinarie;

d) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

e) agli acquisti;

f) all'accettazione di lasciti, doni e legati;

g) alle transazioni ed alienazioni e contratti in genere;

h) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

i) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni:

l) agli stanziamenti annuali per l'incremento dell'Archivio storico d'arte contemporanea, fissati in non meno di un ventesimo delle entrate dell'Ente:

m) ai rapporti con le Nazioni che partecipano all'Esposizione internazionale d'arte in propri padiglioni, secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare o da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività e i programmi e l'incremento dell'Ente;

n) all'ordinamento dei servizi e degli uffici dell'Ente, all'assunzione di tutti i dipendenti dell'Ente, sia in pianta stabile, mediante pubblico concorso nazionale, sia avventizi o con contratto a termine, al loro stato giuridico ed economico;

o) agli emolumenti ed ai rimborsi spettanti ai membri del Consiglio direttivo, delle Commissioni, ed agli esperti aventi incarichi di competenza da parte dell'Ente.

ART. 8.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri competenti. Le assenze sono giustificate solo per malattia o per grave impedimento. I membri assenti senza giustificato motivo da tre adunanze del Consiglio decadono automaticamente. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Delle adunanze del Consiglio direttivo sono redatti, a cura del segretario generale, verbali convalidati dalla firma del presidente.

ART. 9.

Il presidente rappresenta l'Ente autonomo, ed è l'organo esecutivo delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

In particolare, il presidente rappresenta la Biennale di Venezia e ne firma gli atti e i contratti; dispone per la preparazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi e ne cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; sta in giudizio come attore e come convenuto; promuove gli atti conservativi dell'Ente; cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, convoca e presiede il Consiglio direttivo; ha i poteri disciplinari sul personale dipendente, a norma degli appositi regolamenti.

Nei casi di urgenza, il presidente può prendere, nei limiti delle competenze del Consiglio direttivo, le decisioni che ritiene necessarie per la gestione dell'Ente e per la sua tutela e nel suo interesse. ma ha l'ob-

bligo di sottoporle al Consiglio direttivo entro 30 giorni dalla deliberazione. Convoca il Consiglio direttivo quando ne faccia richiesta un terzo almeno dei componenti.

ART. 10.

Alla organizzazione delle manifestazioni artistiche della Biennale partecipano Commissioni nominate dal Consiglio direttivo:

a) per le esposizioni d'arte;

b) per la mostra d'arte cinematografica;

c) per il festival della musica;

d) per il festival del teatro;

Ognuna delle Commissioni è formata da 5 membri esperti nelle relative competenze ed ha compiti di proposta e consulenza verso il Consiglio direttivo, per la formulazione dei piani delle rispettive manifestazioni e provvede alla loro organizzazione con i direttori, che sono i segretari permanenti delle Commissioni. Ogni Commissione elegge nel suo seno un presidente.

Le deliberazioni sono valide a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Compete al Consiglio direttivo la nomina delle Commissioni nazionali ed internazionali per l'assegnazione dei premi istituiti dall'Ente od assegnati all'Ente.

Il Consiglio direttivo esamina per l'approvazione, sentite le Commissioni competenti, tutte le iniziative culturali ed artistiche proposte, all'inizio di ogni biennio legale, da persone, gruppi, enti e associazioni, che presentano progetti elaborati di mostre o di manifestazioni di carattere storico, retrospettivo od attuale.

Ai membri delle Commissioni, agli esperti ed agli incaricati di realizzare i piani di attività della Biennale spetta una indennità diaria, oltre al rimborso delle spese, fissata dal Consiglio direttivo.

ART. 11.

L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » ha un segretario generale, un direttore amministrativo, quattro direttori rispettivamente per le sezioni di attività permanente dell'Ente, e cioè per le arti, il cinema, la musica e il teatro, un conservatore dell'archivio storico dell'arte contemporanea ed altri funzionari e dipendenti in proporzione alle sue esigenze.

Il segretario generale, il direttore amministrativo, il conservatore dell'archivio storico sono impiegati in pianta stabile.

I quattro direttori hanno rapporto di lavoro a termine.

Con apposito regolamento, il Consiglio direttivo dell'Ente, entro e non oltre sei mesi dal suo insediamento a norma della presente legge, determina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'organico del personale, le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza e le attribuzioni del personale di ruolo dell'Ente, la consistenza numerica, le attribuzioni e il trattamento economico del personale avventizio.

Per la formulazione del regolamento, il Consiglio direttivo si avvale del Collegio dei sindaci e revisori dei conti di cui al successivo articolo 17.

Il regolamento, approvato dai Ministri per la pubblica istruzione, per il turismo e lo spettacolo e per il tesoro, viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro il termine massimo di mesi 9 dalla nomina del primo Consiglio direttivo secondo i termini della presente legge.

ART. 12.

Le funzioni di segretario generale si conseguono mediante pubblico concorso nazionale per titoli, bandito dal Presidente dell'Ente e giudicato da una Commissione di competenti nominata dal Consiglio direttivo.

Il presidente rende pubblici i risultati e procede alla nomina del vincitore, che dovrà aver luogo non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il segretario generale ha il compito di coordinare tutte le attività e manifestazioni permanenti della Biennale; di presiedere al lavoro dei direttori delle sezioni conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio; di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli Uffici generali dell'ente e l'organizzazione e la condotta delle mostre e manifestazioni. Assume la segreteria permanente delle Commissioni e dei Comitati per incarico del Consiglio. Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo, alle adunanze ed ai lavori del Consiglio direttivo e ne redige i verbali ufficiali. Ha l'obbligo di riferire in via ordinaria o su richiesta al presidente ed al Consiglio direttivo sui compiti che gli sono affidati.

Il segretario generale dovrà risiedere a Venezia. Le funzioni di segretario generale non sono compatibili con la qualifica di funzionario o di impiegato dipendente da Enti statali, locali o pubblici.

ART. 13.

L'incarico di direttore di sezione si consegue per designazione a maggioranza del Consiglio direttivo.

I direttori dovranno essere cittadini italiani competenti nel loro specifico campo.

I direttori hanno il compito di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica ed esecutiva dei servizi ed uffici relativi nonché l'organizzazione e la condotta delle singole attività e manifestazioni conformemente al programma generale. Assumono la segreteria permanente delle rispettive Commissioni di esperti. Riferiscono in via ordinaria e su richiesta al segretario generale sui compiti loro affidati.

Durano in carica quattro anni e possono essere confermati nell'incarico, dal quale decadono per dimissioni o per delibera del Consiglio direttivo, a maggioranza motivata.

Dovranno risiedere a Venezia per la durata dell'incarico e nello svolgimento dello stesso dovranno conformarsi allo statuto ed ai regolamenti dell'Ente.

L'incarico di direttore è incompatibile con la qualifica di funzionario o impiegato dipendente da enti statali, locali o pubblici.

ART. 14.

Il trattamento economico del segretario generale è stabilito dall'organico dell'Ente in misura non inferiore al coefficiente 670 (lire 2.010.000 annue) delle carriere statali; i direttori godono di un trattamento non inferiore al coefficiente 500 (lire 1.500.000 annue) per la durata del loro incarico, al termine del quale possono ricevere su delibera del Consiglio direttivo, una annata di stipendio a titolo di gratifica e ad esclusione di ogni altra indennità o remumerazione.

ART. 15.

Il direttore amministrativo dell'Ente è a capo del personale amministrativo d'ordine e di servizio. Provvede alla conservazione del patrimonio dell'Ente; compie dietro disposizioni del presidente e, per delega dello stesso, del segretario generale, tutte le operazioni per il normale servizio di gestione e di cassa dell'Ente. Esercita le altre mansioni che gli sono affidate dal regolamento nonché quelle che gli sono affidate dal presidente e dal segretario generale.

ART. 16.

L'Archivio storico dell'arte contemporanea è costituito da una biblioteca e da una fototeca, nonché da raccolte di documenti e di materiali per la conoscenza e lo studio dell'arte moderna e contemporanea. È diretto da un conservatore nominato per pubblico concorso nazionale per titoli.

Il trattamento economico del conservatore non potrà essere inferiore al coefficiente iniziale 500 delle carriere statali.

Il conservatore ha il compito di ordinare, catalogare, disporre per la consultazione degli studiosi le raccolte bibliografiche, fotografiche e documentarie, di dare costante aggiornamento ed incremento alle raccolte stesse, di curarne la collocazione e la conservazione.

ART. 17.

L'Ente autonomo ha un Collegio di sindaci e revisori dei conti, il quale esercita il sindacato di legittimità formale e il controllo di legge sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente. Il Collegio è composto da sette membri rispettivamente designati:

uno dal Ministero per la pubblica istruzione;

uno dal Ministero per il turismo e lo spettacolo;

uno dal Ministero per il tesoro;

uno dal Consiglio comunale di Venezia;

tre dalle Associazioni sindacali nazionali degli artisti, dei musicisti e degli autori cinematografici; in caso di pluralità delle stesse, previo accordo tra loro e tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Collegio dei sindaci e revisori dei conti esamina i bilanci preventivi e i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi; vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese; effettua verifiche inventariali e di cassa, riferendone al Consiglio direttivo ed al presidente.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 novembre, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo unitamente a quella morale e tecnica, dal presidente dell'Ente e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta

loro un rimborso delle spese ed una retribuzione per l'opera prestata stabilita dal Consiglio direttivo secondo le norme delle Commissioni statali.

ART. 18.

Le manifestazioni promosse dalla Biennale hanno sede permanente in Venezia, salvo le eccezioni previste dalla legge, negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati o da destinarsi di proprietà del comune di Venezia e da questo ceduti in uso all'Ente.

Il comune provvede a proprie spese, ed a mezzo dei propri organi tecnici, alla conservazione ed alla manutenzione degli edifici anzidetti e dei giardini annessi; sono a carico suo le relative imposte sui terreni e fabbricati.

Il comune è tenuto, inoltre, ad anticipare alla Biennale, per il normale servizio di cassa, somme fino alla concorrenza massima di lire 50.000.000 all'anno senza corresponsione di interessi.

ART. 19.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese deve essere compilato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e presentato all'approvazione del Consiglio direttivo entro il 15 novembre, dopo aver sentito il Collegio dei sindaci e revisori dei conti.

Non oltre il 30 novembre successivo, il bilancio, corredato dalle deliberazioni di approvazione del Consiglio direttivo e della relazioni del Collegio deve essere rimesso al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero del tesoro, e al Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 20.

Il presidente dell'Ente è tenuto a rendere il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto deve essere sottoposto, insieme con tutti i documenti giustificativi, all'esame preventivo del Collegio dei sindaci e revisori dei conti, che deve esprimere il proprio parere entro il termine di un mese dalla consegna.

Non oltre il 15 maggio di ogni anno, il conto deve essere approvato dal Consiglio direttivo ed entro il 30 maggio successivo deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero del turismo e dello spettacolo, che lo approveranno ciascuno per la parte di sua competenza, sentito il parere del Ministero del tesoro.

ART. 21.

Le entrate e le spese di bilancio sono ripartite in spese generali e in singole gestioni, per ogni settore in cui si applica l'attività della Biennale.

Tutte le entrate e le spese devono essere imputate ai relativi capitoli, né è consentito il trasporto di fondi da un capitolo all'altro, se non in casi eccezionali ed in seguito ad apposita deliberazione del Consiglio direttivo.

ART. 22.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficenze nei capitoli degli esercizi futuri. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

ART. 23.

Il servizio di cassa dell'Ente sarà affidato alla Tesoreria comunale di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelta dal Consiglio direttivo tra quelle indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 maggio 1958, n. 141, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933.

I mandati, per essere esigibili, devono portare la firma del presidente dell'Ente e del direttore amministrativo.

ART. 24.

Alla fine di ogni biennio, il presidente dell'Ente è tenuto ad inviare il consuntivo morale e finanziario della Biennale al Senato ed alla Camera dei Deputati, ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo, al Consiglio comunale e al Consiglio provinciale di Venezia.

ART. 25.

La Biennale, senza che sia necessaria una speciale autorizzazione, è ammessa ad usufruire, per tutte le sue manifestazioni, delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

ART. 26.

Durante il periodo in cui sono indette dalla Biennale le manifestazioni previste dalla presente legge, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta dal Ministero dei trasporti.

La Biennale è autorizzata a percepire sui biglietti a riduzione la quota di cui al regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1937, n. 2684.

ART. 27.

La Biennale è esente dall'imposta di ricchezza mobile.

Essa usufruisce della rappresentanza, del patrocinio in giudizio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 28.

Fino a quando non sarà provveduto alla nomina del segretario generale secondo le norme della presente legge, le funzioni di segretario generale possono essere affidate dal Consiglio direttivo a persona di sua fiducia.

ART. 29.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.